

REGOLAMENTO DEL FIA ITALIANO RISERVATO APERTO

8a+ Matterhorn

Istituito e gestito da
8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 8a+ Investimenti SGR in data
23 febbraio 2017

Testo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di 8a+ Investimenti SGR in data 31 marzo
2022

Il presente Regolamento non è soggetto ad approvazione da parte della Banca d'Italia. Per il FIA riservato di cui al presente Regolamento non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati.

A Scheda Identificativa

<p>Denominazione e durata del FIA</p>	<p>OICR alternativo italiano riservato aperto (c.d. FIA italiano riservato aperto) rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE denominato "8a+ Matterhorn" (di seguito il "FIA").</p> <p>La durata del FIA è fissata fino al 31/12/2040.</p> <p>La durata del FIA potrà essere prorogata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito "SGR" o "Società di Gestione") con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 4 e iscritta al n. 37 dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 del D.lgs. 58/98 – Sezione gestori di OICVM e al n. 91 dell'Albo delle SGR ex art. 35 d.lgs. 58/98 – Sezione gestori FIA. (Sito Internet: www.ottoapiu.it)</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia con sede in Milano Via Ferrante Aporti 10, iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5757 – Codice Banca 3439.7.</p> <p>Per la Gestione dei certificati rappresentativi delle quote, le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del FIA sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, per il tramite del Depo Bank & Outsourcing Control dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. Presso la sede del Depositario sono disponibili i prospetti contabili del FIA.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota del FIA è determinato dalla Società di Gestione con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ("Giorno di Riferimento") secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con l'indicazione della data cui si riferisce.</p>

B Caratteristiche del prodotto

Articolo 1 Obiettivo, profilo di rischio, oggetto e altre caratteristiche

Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- “residuale”: inferiore al 10%;
- “contenuto”: tra il 10% e il 30%;
- “significativo”: tra il 30% e il 50%;
- “prevalente”: tra il 50% e il 70%;
- “principale”: oltre il 70%.

a Obiettivo

Il FIA ha l'obiettivo di offrire nel medio/lungo periodo rendimenti superiori a quelli generati dai mercati azionari mediante una gestione attiva mirata ad una attenta selezione delle scelte di investimento in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su obbligazioni, OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (Europa). Il FIA si propone di perseguire nel medio-lungo periodo performance superiori a quelle generate da investimenti azionari tradizionali e al tempo stesso mantenere la volatilità a livelli allineati a questi o inferiori.

b Profilo di rischio

Il metodo di calcolo del profilo di rischio del FIA è quello previsto dalla direttiva CESR/10-673 “*CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document*” del 1 luglio 2010.

In particolare la valutazione del profilo di rischio è basata sulla volatilità annualizzata settimanale a cinque anni sulla serie storica del FIA. Il profilo di rischio viene quindi determinato sulla base della tabella di correlazione tra intervalli di volatilità e l'indicatore sintetico di rischio indicato nella citata disposizione normativa.

Il FIA presenta un livello di rischio elevato il cui valore sintetico (su una scala da 1 a 7) è riportato nella documentazione di offerta.

c Lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA

1. La Società di Gestione attua una strategia del tipo “*Long Short Equity*”.
2. Nella definizione delle scelte di investimento, la SGR attua una politica di gestione di tipo attivo. A tale scopo viene fatto riferimento a criteri di valutazione quali, a titolo esemplificativo, earnings momentum, price/book value, price/earnings e free cash-flow yield. Tale approccio “fondamentale” viene interpolato con una valutazione legata ad elementi di analisi tecnica.
3. Come definito nella tipologia del FIA riportata al comma 1, quest'ultimo può assumere posizioni lunghe (in acquisto) o corte (vendita allo scoperto o utilizzo di strumenti derivati) con riferimento a titoli azionari e indici di mercato. In particolare il FIA adotta una strategia di riduzione dell'esposizione complessiva mediante vendita di *futures* su indici quotati.
4. In relazione a detto stile di gestione attivo relativo alla componente azionaria, il tasso di movimentazione del portafoglio (cosiddetto “*turnover* di portafoglio”) può essere elevato.

d Oggetto, limiti di investimento e leva finanziaria

1. Il FIA è denominato in Euro. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sulla base delle rilevazioni BCE.
2. Gli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del FIA sono principalmente di natura azionaria o a questa riconducibili e, in misura residuale o contenuta, obbligazionaria. L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente potrà essere effettuato fino al 30% del patrimonio per le posizioni lunghe (fatta eccezione per i titoli di Stato) e fino al 20 % per le posizioni corte.
3. Il FIA investe principalmente sui mercati europei. Il FIA opera sia sui mercati regolamentati e/o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) sia al di fuori degli stessi.
4. Potranno essere utilizzati a scopo di investimento strumenti correlati a titoli azionari quali derivati quotati e warrant che siano comunque espressione di strumenti o indici azionari. In particolare il FIA utilizza strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) al fine di ridurre l'esposizione azionaria lorda fino all'azzeramento della stessa. Inoltre il FIA può sottoscrivere posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati quotati nella misura massima del 50% del patrimonio.
5. Al fine di coprirsi dal rischio cambio il FIA utilizza *forward* su valute.
6. Il FIA si riserva inoltre la possibilità di detenere posizioni *short* su singoli titoli nella misura massima del 20% del patrimonio.
7. Il FIA può investire inoltre in quote di OICR armonizzati, la cui politica sia coerente con quella del FIA, nella misura massima del 10% del patrimonio.
8. Investimenti su strumenti monetari potrebbero essere effettuati allo scopo di impiegare al meglio le disponibilità liquide eventualmente non investite.
9. Il FIA potrà inoltre essere investito in strumenti finanziari non quotati o quotandi nella misura massima del 20% del patrimonio.

10. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, anche diverse da quelle ordinariamente previste.

11. Resta inoltre salva la facoltà del FIA di utilizzare altre tecniche negoziali finalizzate alla efficiente gestione del portafoglio (quali ad esempio prestito titoli e operazioni pronti contro termine) allo scopo di ridurre i rischi o i costi o generare più reddito o capitale per il FIA.

12. E' previsto l'utilizzo della leva finanziaria fino a un massimo di "tre". La leva finanziaria può essere generata attraverso l'investimento in titoli oltre il 100% del patrimonio, oltre che dall'esposizione in strumenti derivati.

Per il calcolo della leva viene utilizzato il metodo degli impegni (*Commitment Approach*) dove l'esposizione complessiva in strumenti derivati viene valutata a seguito di operazioni di compensazione del rischio (*netting/hedging*) seguendo le metodologie indicate dalla normativa di riferimento.

In ogni caso le coperture sono riconosciute ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva solo se riducono i rischi di alcuni strumenti finanziari presenti nel portafoglio e se:

- non siano finalizzate a generare un rendimento;
- comportino una riduzione verificabile del rischio del portafoglio del FIA;
- eliminino, in tutto o in parte, i rischi, generici e specifici, connessi con gli strumenti finanziari derivati rientranti nelle coperture; eventuali quote di rischio non eliminate sono considerate ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva;
- abbiano come sottostante uno strumento finanziario appartenente alla stessa classe di attività delle posizioni oggetto di copertura e non comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi rispetto alle posizioni coperte;
- siano efficienti anche in condizioni di mercato particolarmente avverse.

Dopo essere state convertite nella valuta di riferimento del FIA, si sommano in valore assoluto:

- esposizione complessiva in derivati (*Commitment Approach*);
- controvalore strumenti finanziari non derivati al netto della componente utilizzata per *netting/hedging*;
- controvalore della liquidità in valuta diversa da quella di riferimento del fondo al netto della componente utilizzata per *netting/hedging*.

Il controvalore ottenuto viene rapportato al patrimonio, ottenendo così il valore della leva finanziaria.

13. Nell'attuazione della politica di investimento del FIA e per l'effettuazione delle relative operazioni la Società di Gestione potrà avvalersi dei servizi di un intermediario specializzato anche esterno (c.d. Prime Broker). Il Prime Broker offre servizi strumentali all'attività propria dei FIA nei mercati finanziari internazionali.

Le principali attività del Prime Broker, individuate a scopo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- il regolamento delle operazioni poste in essere dal FIA;
- il sub deposito e l'amministrazione degli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio del FIA;
- il prestito titoli;
- la concessione di finanziamenti finalizzati all'investimento in strumenti finanziari ovvero ad una più efficace gestione del FIA;
- l'informativa al Depositario ed alla Società di Gestione inerente le operazioni effettuate dal FIA.

A fronte dei finanziamenti ricevuti dal FIA, come da prassi diffusa nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie a favore del Prime Broker che insistono o hanno per oggetto il patrimonio del FIA e che in ipotesi di escussione possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del FIA stesso. Il valore dei beni costituiti in garanzia a favore del Prime Broker a fronte dei finanziamenti ricevuti dal FIA potrà superare l'importo dei predetti finanziamenti in misura limitata, nei limiti dell'applicazione degli "scarti di garanzia". Può essere altresì rilasciata al Prime Broker, conformemente alle prassi di mercato e nel rispetto della normativa vigente, la facoltà di concedere in prestito gli strumenti finanziari ricevuti. Il contratto di Prime Brokerage concede, tra l'altro, al FIA il diritto di ottenere nell'interesse dei partecipanti i) la restituzione immediata delle garanzie - a fronte della facoltà incondizionata da parte della Società di Gestione di richiedere l'estinzione anticipata del prestito - ii) la revoca del prestito titoli. La conclusione di un contratto di *Prime Brokerage* non pregiudica la facoltà del FIA di avvalersi di altri intermediari per l'esecuzione della propria politica di investimento. Le garanzie eventualmente ricevute dalla Società di Gestione non possono essere vendute, reinvestite o date in garanzia.

e Organo competente per la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.

3. La sostituzione della Società di Gestione può avvenire per impossibilità sopravvenuta della Società di Gestione a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa Società di Gestione di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del FIA.

Articolo 2 Proventi

1. Il FIA è del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del FIA.

Articolo 3 *Regime delle spese*

a *Spese a carico del FIA*

1. Le spese a carico del FIA sono rappresentate da:
- a) il compenso della Società di Gestione determinato secondo le modalità indicate al successivo commi 2 e 3;
 - b) il compenso da riconoscere mensilmente al Depositario pari alla misura massima dello 0,125% – su base annua calcolato sul valore complessivo netto del FIA con un minimo di euro 2.000,00 mensili – per l’incarico svolto;
 - c) i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del FIA (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli), solo per le operazioni effettivamente sostenute;
 - d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del FIA, e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - e) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del FIA (ivi compreso quello finale di liquidazione);
 - g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal FIA e le spese connesse (ad. es.: spese di istruttoria);
 - h) le spese legali e giudiziali sostenute nell’esclusivo interesse del FIA;
 - i) gli oneri fiscali di pertinenza del FIA;
 - j) le spese sostenute per contribuzioni obbligatorie da corrispondere ad organismi di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del FIA con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

2. Il compenso della Società di Gestione è pari a:

- una provvigione di gestione, pari all’1,8% annuale, calcolata ed accantonata con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota sulla base del valore complessivo netto del FIA, così come risultante nel Giorno di Riferimento, considerato al lordo delle provvigioni di gestione e delle provvigioni di incentivo, nonché dei debiti e crediti di natura fiscale maturati. La provvigione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del FIA entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;
- il costo per il calcolo del valore della quota è pari allo 0,04% su base annua applicato al valore complessivo netto riferito all’ultima valorizzazione disponibile. In ogni caso il costo per il calcolo del valore della quota è soggetto ad un minimo di euro 15.000,00 e un massimo di euro 40.000,00. Il calcolo è effettuato ogni giorno di valorizzazione e l’importo prelevato mensilmente dalle disponibilità del FIA il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento. Si specifica che gli eventuali ratei giornalieri calcolati sull’importo minimo o massimo sono determinati pro-rata e addebitati ad ogni valorizzazione;
- una provvigione di incentivo, calcolata con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota, dovuta qualora il valore della quota di ciascun Giorno di Riferimento sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra l’inizio di operatività del FIA ed il Giorno di Riferimento (di seguito “HWM Assoluto”). La provvigione di incentivo è pari al 20% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell’HWM Assoluto ed è applicata al valore complessivo del FIA al netto degli oneri di gestione. La Società di Gestione pertanto calcola e preleva la provvigione che le spetta in occasione del Giorno di Calcolo (come definito all’art. 10 del presente Regolamento). Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore complessivo netto del fondo.

b *Oneri a carico dei singoli partecipanti*

1. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR potrà applicare commissioni di ingresso fino ad una misura massima del 5% calcolata sul capitale investito.
2. La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore un rimborso forfetario delle spese vive sostenute dalla Società di Gestione, relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento dei certificati richieste dai partecipanti pari a euro 50,00 oltre al rimborso delle spese postali.
3. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

c *Spese a carico della Società di Gestione*

Sono a carico della Società di Gestione:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del FIA.

d *Facilitazioni commissionali*

Nella fase di collocamento è possibile concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di ingresso fino al 100%. La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori, appartenenti alla categoria degli investitori professionali così come definita dalla normativa di riferimento, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione fino ad un massimo del 50%. Le agevolazioni possono essere riconosciute a discrezione della SGR dall’investitore professionale mediante bonifico bancario da parte della SGR secondo le tempistiche concordate di volta in volta.

C *Modalità di funzionamento*

Articolo 4 *Partecipazione al FIA*

a *Principi generali*

1. In conformità a quanto previsto dal D.M. 5 marzo 2015, n. 30, il FIA può essere sottoscritto da:
 - investitori professionali così come definiti dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190 e dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2011 n. 236;
 - investitori al dettaglio (non rientranti nelle categorie di investitori di cui al precedente alinea) che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
 - investitori al dettaglio (non rientranti nelle categorie di investitori di cui al primo alinea) che, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 % del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
 - soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.
2. La sottoscrizione delle quote del FIA effettuata da investitori professionali avviene mediante versamento in un'unica soluzione di un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 5.000 euro o 1.000 euro per i versamenti successivi.
3. La sottoscrizione delle quote del FIA effettuata da investitori al dettaglio deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito descritto:
 - le sottoscrizioni successive sono ammesse per importi uguali o superiori a euro 10.000,00;
 - l'importo della partecipazione al FIA non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
 - non possono essere effettuati rimborsi parziali se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al FIA scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la Società di Gestione – in luogo del rimborso parziale – procede al rimborso integrale della partecipazione.
4. I componenti dell'organo di amministrazione e il personale della Società di Gestione, indipendentemente dalla loro eventuale qualifica di investitori professionali, possono sottoscrivere le quote del FIA con gli stessi limiti previsti per gli investitori professionali. Non sono previsti limiti nel caso in cui la Società di Gestione utilizzi le quote del FIA quale parte variabile della remunerazione ai sensi della normativa vigente.
5. La partecipazione al FIA si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.
6. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
7. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente in Euro.
8. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre le ore 14.00 del giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione e a non porre a carico dei clienti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolamento.
9. La periodicità delle sottoscrizioni avviene con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota, così come definite al successivo art. 10.
10. L'importo della sottoscrizione, al netto degli eventuali oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al FIA il primo giorno lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Riferimento, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente al Giorno di Riferimento per le quali, sempre entro detto termine, risulti maturata la valuta sul mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e vi sia disponibilità dell'ammontare versato.
11. La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni delle stesse, fino alla sesta cifra dopo la virgola arrotondata per difetto, da attribuire al sottoscrittore dividendo l'importo del versamento, al netto di eventuali oneri e spese, per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Riferimento.
12. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di Riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
13. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
14. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo

lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

15. La partecipazione al FIA comporta l'adesione al presente Regolamento e non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

16. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

17. La partecipazione al FIA non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Regolamento, non possono essere offerte o distribuite le quote del FIA.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al FIA, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al FIA;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

b *Modalità di sottoscrizione*

1. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri promotori finanziari);
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.

2. La sottoscrizione iniziale si realizza mediante:

- la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al FIA;
- il versamento di una somma non inferiore agli importi minimi indicati nella precedente lettera a) del presente articolo, mediante:

a) assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR e rubricato al FIA. Gli assegni saranno accettati salvo buon fine;

b) con bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione.

3. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per effetto della violazione dell'importo minimo di sottoscrizione, perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, o per altri motivi a discrezione della Società di Gestione), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico bancario al conto del sottoscrittore, più gli interessi maturati sul conto, meno eventuali spese amministrative.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore, nel rispetto dei limiti indicati nel presente art. 4 lett. a).

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultima ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al FIA di competenza della SGR o del Depositario.

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

6. La Società di Gestione si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni da parte del Depositario decorrono i giorni di valuta.

7. Ai sensi della normativa vigente, le quote del FIA non possono essere in ogni caso collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede a soggetti diversi da quelli indicati dal presente Regolamento.

c **Rimborsi**

1. I Partecipanti al FIA possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute secondo le modalità ed entro i limiti disciplinati dal presente Regolamento.

2. La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'aveute diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione, direttamente o tramite il soggetto incaricato del collocamento.

Nel caso di rimborso dei certificati fisici rappresentativi delle quote, se emessi, questi ultimi dovranno essere messi a disposizione della Società di Gestione o del Depositario.

3. La domanda di rimborso, redatta anche in forma libera, contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- gli estremi del conto corrente bancario intestato al partecipante richiedente;
- l'eventuale richiesta di rimborso parziale;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

3. La Società di Gestione impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art 1411 cod.civ. – ad inviare alla stessa Società di Gestione le domande di rimborso entro e non oltre le ore 14.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

4. La periodicità dei rimborsi avviene con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota, così come definita al successivo art. 10.

5. Si considerano utilmente pervenute le domande di rimborso ricevute entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente al Giorno di Riferimento.

6. Il rimborso deve essere eseguito entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Società di Gestione della relativa richiesta. Le operazioni di pagamento, da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario, non possono in ogni caso essere effettuate:

- nei giorni di chiusura delle Borse nazionali nonché di festività nazionali italiane;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del FIA.

7. La Società di Gestione si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a un mese dalla ricezione della relativa domanda, al verificarsi dei seguenti casi:

- richieste di rimborso, aventi il medesimo Giorno di Rimborso, di importo, complessivamente, pari o superiore al 20% del patrimonio del FIA;
- sospensione della quotazione di strumenti finanziari in cui è investito oltre il 5% del patrimonio del FIA;
- altre circostanze, eccezionali ed imprevedibili, che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti.

Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

In tal caso la Società di Gestione provvede ad informare tempestivamente i sottoscrittori e le Autorità di Vigilanza.

8. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'aveute diritto.

Articolo 5 **Trasferimento di quote**

1. I partecipanti al FIA possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del FIA possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del FIA siano di importo complessivo non inferiore ai minimi previsti per la sottoscrizione del FIA ai sensi del precedente art. 4, lett. a);
- la partecipazione al FIA da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto dei minimi previsti per la sottoscrizione del FIA ai sensi del precedente art. 4, lett. a).

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del FIA possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla Società di Gestione, o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario, la sua denominazione e l'eventuale qualifica di investitore professionale. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della Società di Gestione – notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Società di Gestione, il trasferimento si intenderà autorizzato.

Articolo 6 **Certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario

procedere – senza oneri per il FIA o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal Giorno di Riferimento.

Articolo 7 *Modifiche del regolamento*

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato mediante avviso sul sito internet della Società ed è comunicato ai partecipanti.

3. L'efficacia di ogni modifica connessa con la sostituzione della Società di Gestione, ovvero che riguardi le caratteristiche del FIA o che incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, ai sensi del comma precedente. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizioni di legge o di regolamento.

4. Fatto salvo quanto sopra previsto, il termine di efficacia per le altre modifiche, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul sito internet della Società di cui sopra, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Può essere previsto un termine di efficacia immediata nel caso di modifiche che determinino condizioni più favorevoli per i partecipanti.

6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

Articolo 8 *Liquidazione del FIA*

1. La liquidazione del FIA ha luogo alla scadenza del termine di cui alla *Scheda Identificativa* del presente Regolamento o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del FIA e in caso di riduzione del patrimonio del FIA tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del FIA viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. La Società di Gestione informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.

3. La liquidazione del FIA avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del FIA deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del FIA nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione e ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del FIA, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del FIA, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

- h) i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Articolo 9 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del FIA

1. Il valore complessivo netto del FIA risulta dalla valorizzazione delle attività del FIA, al netto delle eventuali passività.
2. La Società di Gestione calcola il valore complessivo netto del FIA con la frequenza definita al successivo art. 10.
3. Il calcolo del valore complessivo netto del FIA verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri:
 - a) per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze contabili, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del FIA, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
 - b) deduzione dei debiti e delle passività a carico del FIA eventualmente maturati.
4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 3 lettera c) D.Lgs. 58/98.
5. Il valore netto del FIA è espresso in Euro e le attività espresse in altre valute sono convertite al cambio corrente.

Articolo 10 Valore della quota

1. Il valore unitario della quota del FIA è determinato dalla Società di Gestione con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ("Giorno di Riferimento"). Per giorno lavorativo si intende un giorno diverso dai giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane.
2. Il calcolo viene effettuato dalla Società di Gestione il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento ("Giorno di Calcolo").
3. Il valore unitario della quota del FIA è determinato dalla Società di Gestione con la cadenza sopra indicata, dividendo il valore complessivo netto del FIA, calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, per il numero di quote in circolazione, entrambi riferiti al Giorno di Riferimento.
4. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario.
5. Il valore unitario della quota del FIA è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con l'indicazione della data cui si riferisce.
6. La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del FIA – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso – nelle situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili – ivi compresa la chiusura, per ragioni diverse da quelle ordinarie, di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del FIA – che temporaneamente non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del FIA e provvederà alla sua comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Al verificarsi di tali casi la Società di Gestione informa prontamente l'Organo di Vigilanza.

7. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del FIA, la Società di Gestione, una volta accertato il valore corretto:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del FIA. La Società di Gestione può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da rifondere sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) fornisce un'ideale informativa dell'accaduto mediante comunicato pubblicato sul sito internet della Società e inviato ai partecipanti. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla Società di Gestione. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni), la Società di Gestione – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del FIA – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato.

Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (c.d. "Soglia di irrilevanza dell'errore"), la Società di Gestione, una volta ricalcolato il valore corretto, non provvede ad alcuna comunicazione ai partecipanti, né provvede ad alcun reintegro di cui ai precedenti punti a) e b).

Articolo 11 *Prospetti contabili*

1. La contabilità del FIA è tenuta dalla Società di Gestione; questa, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:

- a) il libro giornale del FIA, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
- b) la relazione di gestione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi della chiusura dell'esercizio;
- c) la relazione semestrale relativa all'attività di gestione del FIA dei primi sei mesi dell'esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mese dalle fine del periodo di riferimento;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore complessivo del FIA e del valore unitario delle quote di partecipazione con periodicità almeno pari all'emissione o al rimborso delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma sono pubblicati e disponibili sul sito internet della Società e forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

*Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4
Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.863.600
Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121
Iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35
D.Lgs 58/98 al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA.*